



Scheda: **COMPITI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA**
ai sensi del D.Lgs 81/08

“Il Datore di Lavoro deve (...) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.” *(art.18 comma 1 lettera b)**

ADDETTO ALL'EMERGENZA ANTINCENDIO

- Contatta telefonicamente i servizi di emergenza esterni (113, 115, 118).
- Si attiva in caso di necessità per assicurare, in attesa dei Vigili del Fuoco, un primo intervento antincendio con l'eventuale uso degli estintori.
- Controlla l'efficienza dei presidi antincendio (estintori e idranti).
- Verifica la completezza e la distribuzione delle tavole del piano di evacuazione.
- Si attiva, in caso di necessità, per assicurare l'evacuazione dell'edificio oltre a mettere in atto le prescrizioni del piano di evacuazione.

La formazione prevista per gli addetti all'emergenza antincendio consiste in un corso di 8/16 ore con verifica finale (quest'ultima solo per gli addetti operanti in edifici con più di 300 utenti). Non è previsto aggiornamento.

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

- Contatta telefonicamente i servizi di emergenza esterni (113, 115, 118).
- Si attiva in caso di infortunio, in attesa degli operatori sanitari, anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.
- Cura la manutenzione dei presidi medici, controllandone la validità e la scadenza richiedendo le eventuali sostituzioni ed integrazioni.

La formazione prevista per gli addetti al primo soccorso consiste in un corso teorico-pratico di 12 ore. La parte pratica (4 ore) va ripetuta ogni 3 anni.

I lavoratori addetti ai servizi di emergenza non hanno dirette responsabilità civili e penali sul loro operato, tuttavia:

“.....devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro.” *(art.20 comma 2 lettera h)**

“...sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro duecento ad euro seicento per la violazione...” degli articoli sopra riportati. *(art. 59)**

* Testo del D.Lgs. 81/08